



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Gallipoli

ORDINANZA

OPERAZIONI DI RECUPERO DI UNITA' DA DIPORTO AFFONDATA SOTTOCOSTA IN LOCALITA' "CHIANCA LISCIA" NEL COMUNE DI DISO

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTO: il foglio prot. 31672 del 16 dicembre 2022 e successive integrazioni, mediante il quale questa Capitaneria di Porto, ha segnalato al Comune di Diso lo spiaggiamento di un'imbarcazione in località "Chianca Liscia" nella propria area di giurisdizione, al fine di adottare ogni misura ritenuta utile alla rimozione di materiali potenzialmente pericolosi e/o inquinanti ed alla successiva bonifica;

VISTA: la nota prot. N. 134/2023-P del 19 marzo 2023 della Protezione Civile di Marittima di Diso (LE) relativa alle operazioni di recupero della suddetta imbarcazione, da effettuarsi nei giorni 25 e 26 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle 16.00, fatte salve avverse condizioni meteomarine;

VISTO: il documento di impianto per le attività di recupero del relitto spiaggiato sul demanio di competenza del Comune di Diso (LE) in località "Chianca Liscia" nel quale è descritta la localizzazione dell'intervento ed i mezzi impiegati a terra e a mare;

VISTI: gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO: necessario dettare norme restrittive per prevenire il verificarsi di possibili danni e salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, la sicurezza portuale nonché consentire il regolare svolgimento dell'intervento suddetto;

RENDE NOTO

che **nei giorni 25 e 26 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 16.00 circa**, in località "Chianca Liscia" di Marina di Marittima – Comune di Diso come meglio saranno effettuate le operazioni di recupero di un'imbarcazione da diporto spiaggiata a cura della Protezione Civile Comunale. Le predette operazioni interesseranno il porticciolo del Comune di Andrano nonché lo specchio acqueo prospiciente la scogliera in località "Chianca Liscia", nell'area meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza. Il recupero del relitto sarà effettuato dal Nucleo Sommozzatori della Protezione Civile, attraverso l'impiego di quattro unità (due natanti della Protezione civile e due unità navali messe a disposizione dal Comune di Diso). I detriti recuperati saranno indirizzati nell'area di carico posta in prossimità dell'imboccatura portuale dove sarà allocato un camion gru e appositi cassoni di supporto.

ORDINA

Art. 1 - Interdizione parziale del porticciolo di Andrano

Nelle aree portuali del porticciolo di Andrano, nonché il relativo lo scalo di alaggio pubblico, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, nei giorni e negli orari di cui al **RENDE NOTO**, è **vietato** il transito e la sosta di qualunque persona o mezzo, nonché il deposito di qualsivoglia attrezzatura.

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi e il personale della Guardia costiera e delle forze di polizia, in ragione del loro ufficio;
- i mezzi ed il personale della Protezione Civile comunale, nonché i mezzi ed il personale che opera sotto il coordinamento della predetta associazione.

Art. 2 - Interdizione dello specchio acqueo interessato

Nello specchio acqueo del porticciolo del Comune di Andrano nonché il tratto di mare prospiciente la scogliera in località "Chianca Liscia", meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, nei giorni ed orari di cui al **RENDE NOTO**, è **vietato** navigare e ormeggiare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale.

Non sono soggette al divieto di cui al presente articolo :

- le unità della Guardia Costiera e delle forze di Polizia, in ragione del loro ufficio;
- le unità navali della Protezione Civile comunale, nonché le unità che operano sotto il coordinamento della predetta associazione.

Art. 3 - Condotta delle unità in prossimità delle zone di interdizione

Le unità navali in transito in prossimità dell'area oggetto di interdizione di cui all'art. 2 dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Prescrizioni per l'Associazione responsabile delle operazioni

L'Associazione Protezione Civile Marittima avrà l'obbligo di:

- **Provvedere all'interdizione delle aree a terra e a mare interessate dai lavori ed al posizionamento di idonea segnaletica monitoria di sicurezza;**
- Accertarsi che i mezzi nautici utilizzati per le suddette operazioni siano in possesso di certificazione di sicurezza in regolare corso di validità;
- Non effettuare operazioni dal tramonto all'alba, tenuto conto della mancanza di idonei segnalamenti marittimi notturni indicati le ostruzioni del porticciolo di Andrano;
- non dare avvio all'attività, ovvero sospenderla, in presenza di condizioni meteo marine avverse, ovvero qualora all'interno dello specchio acqueo prospiciente le aree dove si eseguono i lavori vi sia la presenza di natanti e/o imbarcazioni che possano arrecare intralcio alle operazioni previste;
- assicurarsi che non venga arrecato alcun tipo di danno ambientale, intorbidimento delle

acque nonché gettito di materiali di alcun genere né in mare né sul demanio marittimo, provvedendo in caso contrario a segnalare prontamente l'evento alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli;

- curare l'esecuzione dei lavori senza intralciare e/o pregiudicare comunque la regolare sicurezza della navigazione e portuale e le altre attività marittime consentite negli spazi portuali;
- sospendere i lavori al verificarsi di qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la pubblica incolumità e per la sicurezza della navigazione e portuale, dandone immediata informazione alla Capitaneria di porto di Gallipoli;
- comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima la conclusione dei lavori.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

- a. qualora alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 comma 4 del D.L.vo 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n. 172);
- b. qualora alla condotta di un'unità da traffico ed in tutte le altre fattispecie, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, all'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale di questa Capitaneria di porto www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli e inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Gallipoli, *(documento dotato di marca temporale)*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pasquale VITIELLO

ALLEGATO 1

